CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Seconda Sezione Civile

La Corte composta dai magistrati:

dott. Domenico Taglialatela

Presidente

dott. Ugo

Cingano

Consigliere

dott. Dino

Erlicher

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione della liquidazione del Fallimento Tassullo Materiali spa ai sensi dell'art. 19 L.F. presentata da

TASSULLO MATERIALI SPA con gli avv.

con gli avv. ti C.

nei confronti del

FALLIMENTO TASSULLO MATERIALI SPA con l'avv.

00000

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare, a seguito della revoca del fallimento con sentenza di questa Corte pubblicata il 18 aprile 2017, con la quale è stata anche disposta la trasmissione degli atti al Tribunale per la prosecuzione della procedura concordataria;

ritenuto di dover preliminarmente precisare che si è certamente fuori dall'ambito applicativo dell'art. 373 cpc che si riferisce alla sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze d'appello impugnate con ricorso per cassazione; quand'anche fosse ipotizzabile l'ammissibilità di tale rimedio, è evidente che i ricorrenti non hanno alcun interesse a far sospendere l'esecuzione della sentenza di accoglimento del reclamo proposto da essi stessi; il riferimento alla norma citata si appalesa pertanto inconferente e privo di effetti;

considerato che l'art. 19 L.F., nella formulazione in vigore, prevede che la richiesta di sospensione della fiquidazione dell'attivo possa essere rivolta alla Corte d'Appello, una volta proposta l'impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento; se il presupposto per la proposizione dell'istanza è precisamente indicato, si pone il problema interpretativo in ordine alla determinazione del limite temporale della cognizione della Corte d'Appello, vale a dire se quest'ultima possa provvedere su un'istanza di sospensione anche dopo avere pronunciato il provvedimento che definisce

l'impugnazione, ovvero se la competenza del giudice d'appello, cessa con la chiusura del procedimento di reclamo; ritiene la Corte che in sede interpretativa debba attribuirsi rilievo alle modifiche apportate all'art. 19 dalla recente riforma della legge fallimentare e, in particolare, all'eliminazione del secondo comma, che attribuiva alla corte d'appello la competenza a decidere sull'istanza di sospensione della liquidazione in pendenza del procedimento promosso con ricorso per cassazione; la soppressione della norma che estendeva ad una fase successiva alla definizione del procedimento di reclamo davanti al giudice d'appello la competenza di quest'ultimo sull'istanza di sospensione, non può avere significato diverso dall'intento del legislatore di escludere detta competenza; del resto costituisce principio generale dell'ordinamento che il potere decisionale del giudice si esaurisce con l'adozione del provvedimento che definisce il procedimento; ritenuto che spetta agli organi della procedura valutare l'opportunità di sospendere la

liquidazione dell'attivo, sotto la loro responsabilità, tenendo conto anche della revoca del fallimento disposta da questa Corte, con sentenza che, ancorchè non passata in

giudicato, non può essere ignorata;

considerato che la tutela invocata dai ricorrenti a fronte dei provvedimenti assunti dal Giudice delegato, anche al sensi dell'art. 108 L. F., sull'istanza di sospensione della liquidazione possa considerarsi garantita in modo adeguato attraverso il rimedio generale del reclamo ex art. 26 L. F.;

ritenuto che la particolarità e la novità delle questioni esaminate giustifichino la compensazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza in esame

Si comunichi.

Trento, 9 maggio 2017.

CORTE DI APPELLO TRENTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 8 MAG. 2017

Stotome Fiorini)